

ESENTE



18587/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICE MANNA - Presidente -

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -

Dott. LUIGI ABETE - Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Ud. 18/04/2018 -
CC

R.G.N. 11161/2017

non 18587
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11161-2017 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietrantonio De Nuzzo;

- **ricorrenti** -

contro

PREFETTURA DI BRINDISI, MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1810/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 19/10/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2018 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

copia ad uso ufficio

Rilevato che:

- [redacted] hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Brindisi confermò la pronuncia del Giudice di pace, che ebbe a rigettare la domanda di annullamento del verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada elevata dai Carabinieri di Oria nei confronti dello [redacted] per avere guidato l'autovettura della moglie [redacted] nonostante la sospensione della patente di guida;

- gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

Considerato che:

- il primo motivo (*proposto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omissso di considerare le prove contrarie al contenuto del verbale redatto dai Carabinieri in ordine alla identità della persona che era alla guida dell'autoveicolo*) è manifestamente fondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi – nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, l'efficacia di prova legale del verbale di accertamento non si estende alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale e alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali per essere mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti così repentini da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo e senza margine di apprezzamento, come avviene nel caso di identificazione del conducente di un veicolo in corsa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 17355 del 24/07/2009; Cass., Sez. Un., n. 12545 del 25/11/1992);

- nella specie, i Carabinieri hanno veduto transitare l'auto Fiat intestata alla moglie dello [redacted], ma non hanno avuto la possibilità di identificare *de visu* chi fosse il conducente dell'autovettura,



cosicché quanto risulta dal verbale in ordine alla identità del conducente non gode di fede privilegiata e può essere contrastato da prova contraria, senza necessità che sia proposta querela di falso;

- la censura, pertanto, risulta fondata e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione;

- il secondo motivo rimane assorbito;

- il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P. Q. M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di Brindisi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, addì 18 aprile 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 13 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

